



LA NASPPI E LE ALTRE INDENNITA' IN CASO DI PERDITA DEL LAVORO

LA NASPI

Cos'è

È la prestazione economica erogata ai lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro. L'acronimo NASPI sta a significare Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego.

Destinatari

Vi hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente (cioè non devono essersi dimessi) l'occupazione. Tra questi lavoratori sono compresi anche:

- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Non possono accedere alla NASPI:

- i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo determinato (che hanno diritto ad un'indennità di disoccupazione specifica);
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpl.

Condizioni e Requisiti

Condizioni

Stato di disoccupazione



Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. La presentazione della domanda di NASPI equivale a rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. Qualora non lo faccia, l'assicurato è convocato dal centro per l'impiego.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono pertanto esclusi dalla NASPI i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. In presenza degli altri requisiti si può accedere alla NASPI anche nei seguenti casi:

- dimissioni per giusta causa, quando le dimissioni non dipendono dalla libera scelta del lavoratore ma sono indotte da comportamenti altrui che impediscono la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- dimissioni rese dal lavoratore durante la procedura di liquidazione giudiziale;
- dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità previste dalla legge;
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
- licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione prevista dalla legge;
- licenziamento disciplinare.

Requisito contributivo

Sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Ai fini del requisito contributivo sono utili:

- i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;



- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e per i periodi di congedo parentale, se indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati dov'è prevista la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Come funziona

Deve essere presentata domanda all'INPS entro 68 giorni, che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ovvero da altri eventi ad essa collegabili (come periodi di maternità o malattia insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato, recesso da parte del curatore fallimentare, definizione di vertenza sindacale o data di notifica di sentenza giudiziaria, licenziamento per giusta causa). Trascorso il termine, si perde il diritto alla prestazione.

Il termine per la presentazione della domanda è sospeso per la durata degli eventi coperti da tutela, in caso:

- di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- di malattia comune indennizzabile da parte dell'INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell'INAIL, insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio on line dedicato oppure tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o allo 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Decorrenza

La NASPI spetta:

- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;



- dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

Calcolo, durata e pagamento

La prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata sul sito (1.425,21 euro per il 2024).

La Naspi si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall'ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.425,21 euro per il 2024), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.425,21 euro per il 2024) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata sul sito (pari per il 2024 a 1.550,42 euro).

La NASPI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.

I periodi di fruizione della NASPI sono coperti da contribuzione figurativa

Chi intende avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, dopo l'accoglimento della domanda di NASPI, può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASPI.

L'importo della NASPI si riduce nei seguenti casi:

- attività svolta in forma autonoma che genera un reddito annuo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo



Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – e cioè pari a 5.500 euro: l'indennità viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, a condizione che il lavoratore comunichi all'INPS il reddito annuo presunto tramite il modello NASPI-COM; la mancata comunicazione comporta la decadenza dalla NASPI;

- se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti – a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nei casi indicati dalla legge – ha diritto alla NASPI, ricorrendone tutti gli altri requisiti, sempre che il reddito percepito dal rapporto di lavoro non cessato corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti e cioè pari a 8.174 euro, e che il percettore comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti non cessati; anche in questo caso, la NASPI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto; il richiedente la NASPI deve informare l'INPS dello svolgimento dell'attività non cessata, entro un mese dall'invio della domanda; la mancata comunicazione comporta la decadenza dalla NASPI;
- rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, alle condizioni indicate dall'INPS.

In caso di prestazione di lavoro occasionale l'indennità NASPI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Sospensione e decadenza

La prestazione è sospesa in caso di:

- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi;
- nuova occupazione in paesi dell'UE o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari.

Il diritto alla prestazione viene meno se il lavoratore:

- perde lo stato di disoccupazione;
- inizia un'attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all'INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall'inizio del rapporto di lavoro;



- non comunica, entro un mese dalla domanda della NASPI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time in corso all'atto di presentazione della domanda di NASPI per il rapporto di lavoro cessato;
- inizia un'attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all'INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio;
- raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non opta per l'indennità NASPI;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l'impiego, previste dalla legge.

Tutti gli iscritti alla Gestione Separata sono tenuti alla dichiarazione del reddito presunto – anche se pari a zero – pur in assenza di svolgimento di attività di lavoro.

Il percettore della NASPI non può accedere all'assegno di inclusione (ADI).

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Cos'è

È la prestazione economica erogata ai lavoratori dipendenti ed alle figure equiparate in caso di perdita del lavoro ovvero per i periodi di non lavoro tra contratti a termine. La prestazione sostituisce la NASPI che non è, di norma, prevista per i lavoratori dell'agricoltura.

Destinatari

Vi hanno diritto:

- *gli operai agricoli:*
 - o a tempo determinato, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti nell'anno di competenza della prestazione;
 - o a tempo indeterminato, assunti o licenziati nel corso dell'anno civile, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- *piccoli coloni;*
- *compartecipanti familiari;*
- *piccoli coltivatori diretti* che integrano l'iscrizione negli elenchi nominativi con versamenti volontari fino a 51 giornate.

Non spetta:



- agli iscritti delle gestioni dei lavoratori autonomi o della Gestione Separata dell'INPS:
 - o per l'intero anno;
 - o per parte dell'anno ma con un numero di giornate lavorative superiore a quelle di attività lavorativa dipendente che rientrano nel periodo di iscrizione;
- ai titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della prestazione;
- se risulta prevalente l'attività di lavoro dipendente non agricolo nell'anno o nel biennio antecedente la domanda;
- in caso di dimissioni volontarie;
- ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Requisiti

L'indennità spetta ai lavoratori agricoli dipendenti:

- iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli OTD (operai a tempo determinato) per l'anno di competenza della domanda, o abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell'anno;
- con almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- con almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno di competenza dell'indennità e dall'anno precedente (requisito perfezionabile con cumulo di contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola, purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).

Le dimissioni non fanno venire meno il diritto all'indennità, in caso di:

- lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento;
- padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del primo anno di età del bambino.

L'indennità può essere riconosciuta anche in caso di:

- licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione;
- lavoratori licenziati per motivi disciplinari.



Come funziona

La domanda deve essere presentata a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento di disoccupazione, pena la decadenza dal diritto.

La domanda può essere presentata , esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio on line dedicato oppure:

- tramite Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- rivolgendosi agli enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Calcolo, durata e pagamento

L'importo è pagato in un'unica soluzione dall'INPS ed è pari:

- per gli operai agricoli a tempo determinato, al 40% della retribuzione di riferimento, con trattenuta del 9% a titolo di contributo di solidarietà, per un massimo di 150 giorni;
- al 30% della retribuzione effettiva, senza trattenuta per contributo di solidarietà, per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

Contribuzione figurativa

Il pagamento della prestazione determina l'accredito di contribuzione figurativa

Decorrenza e durata

La durata dell'indennità equivale al numero di giornate lavorate, per un massimo di *365 giorni all'anno*, al netto di giornate di lavoro o indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc. oppure non indennizzabili, come quelle successive all'espatrio definitivo.

Al momento della presentazione della domanda, l'interessato può richiedere l'Assegno al Nucleo Familiare (ANF) entro il limite di prescrizione retroattiva di cinque anni.

Il percettore dell'indennità di disoccupazione agricola non può accedere all'assegno di inclusione (ADI).



DIS- COLL – INDENNITÀ MENSILE DI DISOCCUPAZIONE PER COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Cos'è

È la prestazione economica erogata ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Destinatari

Vi hanno diritto le seguenti figure professionali, iscritte in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, quando perdono involontariamente l'occupazione:

- i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto;
- gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio.

L'indennità non spetta, invece, a:

- collaboratori titolari di pensione;
- titolari di partita IVA;



- amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Requisiti

L'indennità spetta ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione;
- essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e non essere titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro e l'evento stesso.

Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro al Centro per l'Impiego.

Lo stato di disoccupazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda DIS-COLL. Tale domanda equivale a rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)

Come funziona

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, dell'assegno di ricerca o del dottorato di ricerca con borsa di studio, che decorrono dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca con borsa di studio.

Se nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per l'intero periodo e riprende poi a decorrere per la parte residua. I 68 giorni decorrono, invece, dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati, se l'evento accade nel corso del rapporto di lavoro poi cessato e si protrae oltre.

La domanda si presenta , esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio on line dedicato oppure:



- tramite Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- rivolgendosi agli enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Calcolo, durata e pagamento

L'indennità DIS-COLL è pari al 75% del reddito medio mensile.

Quando il reddito medio mensile è superiore a un determinato importo – rivalutato ogni anno in base alla variazione dei prezzi – l'indennità ha una maggiorazione.

Per il 2024 tale importo è pari a 1.425,21 euro.

La DIS-COLL non può comunque superare una misura massima, che per il 2024 è pari a 1.550,42 euro.

A partire dal sesto mese di fruizione, l'indennità DIS-COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.

Il diritto all'indennità viene meno nei seguenti casi:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un'attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un'attività parasubordinata, senza provvedere alla comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o, se questa preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, del reddito che si presume conseguire con l'attività stessa;
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore opti per l'indennità DIS-COLL;
- partecipazione non regolare alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.

In caso di servizio civile, le somme percepite dai volontari sono interamente cumulabili con la DIS-COLL.

Se il beneficiario dell'indennità si rioccupa con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a cinque giorni, la prestazione è sospesa.



Il beneficiario dell'indennità che intraprenda o sviluppi un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un'attività parasubordinata deve comunicare all'INPS, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre da questa attività.

Qualora dallo svolgimento di tali attività derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore a 5.500 euro per lavoro autonomo e a 8.173,91 euro per lavoro parasubordinato (detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), l'indennità è ridotta dell'80% del reddito presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e il termine finale di godimento dell'indennità o, se precedente, la fine dell'anno.

Il beneficiario della DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro annui. Entro questi limiti il beneficiario non è tenuto a comunicare all'INPS il compenso derivante da questa attività.

Gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio e proseguiti oltre la cessazione di quest'ultimo nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto non determinano slittamento o sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della stessa.

Il percettore della DIS-COLL non può accedere all'assegno di inclusione (ADI).

ISCRO – INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA

Cos'è

È un contributo erogato per sei mesi senza accredito di contribuzione figurativa in caso di mancata produzione del reddito da lavoro da parte dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS.



Destinatari

Vi hanno diritto gli iscritti alla Gestione separata che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo o di libero professionista.

Requisiti

Per il diritto alla prestazione è necessario:

- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto;
- non essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda;
- non essere beneficiario di Assegno di Inclusione per l'intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione;
- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda (anno di riferimento), inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo relativo ai due anni precedenti all'anno di riferimento;
- aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12mila euro; limite aggiornato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolare di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione in corso alla gestione previdenziale;
- autocertificare, in fase di presentazione della domanda, i redditi prodotti per ogni anno di interesse, se non già a disposizione dell'Istituto.

L'indennità ISCRO è incompatibile con:

- pensioni dirette;
- indennità di disoccupazione NASPI, DIS-COLL, ALAS per i lavoratori dello spettacolo;



- cariche elettive e/o politiche che prevedono, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza.

Come funziona

La domanda si presenta, esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio on line dedicato oppure:

- tramite Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- rivolgendosi agli enti di patronato ed agli intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Calcolo, durata e pagamento

La prestazione è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda. Il suo importo mensile (per l'anno 2024) non deve essere inferiore a 250 euro né superiore agli 800 euro. Questi valori sono calcolati ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

Verrà considerato solamente il reddito da attività lavorativa autonoma per attività professionale individuale, o per partecipazione a studi associati o conseguito da soggetti in regime forfettario.

La prestazione concorre alla formazione del reddito e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

L'indennità è erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda e non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.

I beneficiari dell'indennità ISCRO sono tenuti a partecipare a percorsi di aggiornamento professionale le cui caratteristiche e finanziamento sono definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle.

Il diritto viene meno per:

- cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità;
- accesso ad un trattamento pensionistico diretto;
- iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- accesso all'Assegno di inclusione.

Link Utile

Contatti utili:

Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile

[Portale Inps - Home](https://www.inps.it) : <https://www.inps.it>

Scheda aggiornata al 19 09 2024 PL



ALAS – INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO

Cos'è

È la prestazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo in caso di cessazione involontaria del lavoro.

Destinatari

Vi hanno diritto i lavoratori ai lavoratori autonomi dello spettacolo:

- a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica;
- esercenti attività musicali.

Requisiti

Per il diritto alla prestazione è necessario:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Assegno di inclusione;
- non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
- aver maturato nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda almeno 15 giorni di contribuzione versata o accreditata al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo;
- avere un reddito relativo all'anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

Come funziona



La domanda dev'essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio online dedicato oppure:

- tramite Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- rivolgendosi agli enti di patronato ed agli intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Calcolo, durata e pagamento

L'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo.

La prestazione, rapportata al reddito mensile come sopra determinato, è pari al 75 per cento nel caso in cui sia pari o inferiore a un determinato importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi (1.425,21 euro per il 2024).

Nel caso in cui il reddito mensile medio sia superiore a questo importo, la misura dell'ALAS è incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo.

L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.550,42 euro per il 2024, annualmente rivalutato.

La prestazione decorre dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. Se la domanda è presentata successivamente all'ottavo giorno, l'ALAS decorre dal giorno successivo alla presentazione.

La prestazione è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo.

Il diritto alla prestazione viene meno per:

- accesso ad altra prestazione di disoccupazione, quale NASPI o DIS-COLL;
- accesso ad un trattamento pensionistico diretto;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità ALAS;
- accesso all'Assegno di inclusione.



Scheda aggiornata al 28 09 2024